ANALISI GIURIDICA E SINTESI OPERATIVA CASS. PEN., IV, 28/10/26 N° 37804

Oggetto della sentenza

La sentenza ha per oggetto l'accertamento del tasso alcolemico mediante prelievo ematico in struttura sanitaria, l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore e la possibilità che tale avviso sia impartito dal personale sanitario incaricato dalla Polizia Giudiziaria.

Le norme di riferimento sono gli artt. 186, 354, 356 e 348, comma 4, Codice della strada e Codice di procedura penale; art. 114 disposizioni di attuazione c.p.p.

Il principio espresso è che l'avviso previsto dall'art. 114 disp. att. c.p.p. può essere impartito anche dal personale sanitario incaricato dalla Polizia Giudiziaria di eseguire il prelievo ematico, poiché il sanitario opera, in tale contesto, quale ausiliario della PG e longa manus della stessa. Non è necessario che l'informazione sia materialmente comunicata da un appartenente alla Polizia Giudiziaria, purché sia effettivamente resa prima dell'accertamento e sia idonea a informare il soggetto della facoltà di farsi assistere da un difensore.

Ricostruzione della vicenda

La vicenda trae origine da un incidente stradale verificatosi di notte. Il conducente, trasportato presso una struttura ospedaliera, veniva sottoposto ad accertamento del tasso alcolemico mediante prelievo ematico. Gli esami evidenziavano uno stato di ebbrezza alcolica.

Il Tribunale lo riconosceva responsabile della contravvenzione prevista dall'art. 186, commi 2, 2-bis e 2-sexies, C.d.S. e alla condanna conseguivano la revoca della patente e la confisca del veicolo di proprietà. La Corte d'Appello confermava la decisione. L'imputato proponeva ricorso per Cassazione articolando tre principali contestazioni.

Motivo di ricorso	Contestazione difensiva
Primo	Inutilizzabilità di atti e documenti sanitari presenti nel fascicolo dibattimentale, perché non formalmente acquisiti e non rientranti, secondo la difesa, tra gli atti inseribili nel fascicolo.
Secondo	Nullità dell'avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p., perché impartito dal sanitario anziché direttamente dalla PG.
Terzo	Vizio motivazionale per una presunta incongruenza cronologica tra l'orario riportato nel modulo di consenso e quello della richiesta della PG e dell'esecuzione degli accertamenti.

La Corte di Cassazione dichiarava il ricorso inammissibile.

Il quadro normativo

Art. 186 Codice della strada

L'art. 186 C.d.S. disciplina la guida sotto l'influenza dell'alcool e distingue le diverse fasce di tasso alcolemico, alle quali corrispondono conseguenze penali e amministrative.

Nel caso esaminato, la contestazione riguardava la violazione dell'art. 186, comma 2, con le aggravanti e le conseguenze richiamate nei commi 2-bis e 2-sexies.

Per l'attività operativa è importante distinguere:

- l'accertamento eseguito nell'ambito dei protocolli sanitari ordinari;
- l'accertamento richiesto dalla PG per acquisire la prova del reato;
- il prelievo ematico effettuato in una struttura sanitaria su un soggetto già coinvolto in un procedimento penale.

La distinzione è essenziale perché quando il prelievo viene richiesto dalla PG a fini probatori, entrano in gioco le garanzie difensive previste dal codice di procedura penale.

Art. 354 c.p.p. – Accertamenti urgenti

L'art. 354 c.p.p. attribuisce alla PG il potere di compiere accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla disposizione.

Nel caso in esame, la PG aveva richiesto alla struttura sanitaria l'esecuzione di accertamenti ematici sul conducente coinvolto nell'incidente.

L'attività non era quindi considerata una semplice prestazione sanitaria ordinaria, ma un accertamento urgente finalizzato all'acquisizione di elementi probatori.

Art. 356 c.p.p. e art. 114 disp. att. c.p.p.

L'art. 356 c.p.p. riconosce al difensore della persona sottoposta alle indagini la facoltà di assistere, senza diritto di essere previamente avvisato, agli atti urgenti indicati dalla norma, tra cui quelli previsti dall'art. 354 c.p.p.

L'art. 114 disp. att. c.p.p. stabilisce che, nel procedere agli atti indicati dall'art. 356 c.p.p., la PG deve avvertire la persona sottoposta alle indagini, se presente, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

La garanzia difensiva: l''avviso deve consentire al soggetto di sapere che può nominare un difensore e chiedergli di assistere all'accertamento.

Momento: prima dell'esecuzione dell'atto.

Finalità: rendere effettivo il diritto di difesa durante l'attività urgente.

Conseguenza dell'omissione: può determinare una nullità dell'atto, secondo la disciplina processuale applicabile.

Art. 348, comma 4, c.p.p. – Ausiliari della PG

La disposizione consente alla PG di avvalersi di persone idonee, quando siano necessarie specifiche competenze tecniche.

Nel caso esaminato, il personale sanitario era stato incaricato di eseguire il prelievo e gli accertamenti ematici.

La questione controversa era se il sanitario, oltre a svolgere l'operazione tecnica, potesse anche comunicare al soggetto l'avviso relativo alla facoltà di farsi assistere da un difensore.

La Cassazione risponde affermativamente.

La questione giuridica decisiva su chi può dare l'avviso al conducente

La difesa sosteneva che l'avviso previsto dall'art. 114 disp. att. c.p.p. fosse un adempimento riservato personalmente alla Polizia Giudiziaria e che, pertanto, non potesse essere delegato al personale sanitario. La Cassazione non condivide questa interpretazione e conferma l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità.

Il personale sanitario come longa manus della PG

La Corte richiama il principio secondo cui, quando il prelievo ematico:

- non è eseguito nell'ambito degli ordinari protocolli sanitari,
- è espressamente richiesto dalla PG,
- è finalizzato ad acquisire la prova del reato,
- riguarda una persona già indiziata di guida in stato di ebbrezza,

il personale sanitario incaricato opera come ausiliario della PG e, nella specifica attività delegata, come sua longa manus. Di conseguenza, il sanitario può comunicare anche l'avviso previsto dall'art. 114 disp. att. c.p.p.

La Corte precisa che tale avviso:

- consiste in una semplice informazione;
- non richiede formule sacramentali;
- non richiede necessariamente la forma scritta;
- deve essere comprensibile e idoneo a raggiungere il proprio scopo;
- deve essere dato prima dell'accertamento, affinché il diritto di difesa possa essere concretamente esercitato.

Non si tratta, dunque, di trasferire al medico una funzione generale di polizia giudiziaria, ma di consentirgli di comunicare una specifica informazione strettamente collegata all'accertamento tecnico che gli è stato richiesto.

Il contrasto giurisprudenziale

La pronuncia affronta espressamente un contrasto interpretativo.

Orientamento	Principio
Orientamento maggioritario	L'avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p. può essere comunicato anche dal personale sanitario incaricato dell'accertamento, che opera come ausiliario della PG.
Orientamento contrario	L'avviso sarebbe riservato personalmente alla PG e non potrebbe essere delegato al sanitario, trattandosi di un'attività diversa dall'operazione tecnica.

La decisione contraria è individuata nella sentenza della Quarta Sezione penale n. 6277 del 23 gennaio 2025, richiamata anche dalla successiva sentenza n. 37794 del 23 ottobre 2025.

La Cassazione sceglie di non aderire a tale orientamento.

La motivazione è particolarmente significativa, secondo il Collegio la tesi contraria valorizza eccessivamente il dato letterale dell'art. 348, comma 4, c.p.p., introducendo una separazione non giustificata tra l'attività tecnica delegata e la comunicazione dell'avviso che deve precederla.

In sostanza, se il sanitario è incaricato dalla PG di eseguire l'accertamento, può anche comunicare l'informazione necessaria affinché il soggetto conosca la facoltà di assistenza difensiva.

I precedenti giurisprudenziali richiamati

La decisione richiama, tra gli altri:

Pronuncia	Principio richiamato nel testo
Cass. pen., Sez. 3, n. 23697/2016	L'avviso deve essere idoneo a informare il soggetto della facoltà di assistenza difensiva.
Cass. pen., Sez. 4, n. 15189/2017	Non sono necessarie formule sacramentali; rileva il raggiungimento dello scopo informativo.
Cass. pen., Sez. 4, n. 51284/2017, Lirussi	Richiamata a sostegno della possibilità che l'informazione sia fornita dal personale sanitario incaricato.
Cass. pen., Sez. 4, n. 3340/2017, Tolazzi	Il sanitario richiesto dalla PG opera come longa manus della stessa.
Cass. pen., Sez. 4, n. 6277/2025, Ciselli	Orientamento contrario alla delegabilità dell'avviso, non condiviso dalla decisione in esame.
Cass. pen., Sez. 4, n. 37794/2025, Locatelli	Richiamata quale pronuncia conforme all'orientamento contrario.
Cass. pen., Sez. 4, n. 18005/2026	Richiamata a sostegno dell'orientamento maggioritario.
Cass. pen., Sez. 4, n. 16201/2026	Ulteriore richiamo, indicato nel testo come non massimata.

La documentazione sanitaria e l'inserimento nel fascicolo dibattimentale

Il primo motivo di ricorso riguardava la presenza nel fascicolo dibattimentale di documenti che la difesa riteneva inutilizzabili perché non formalmente acquisiti.

La Cassazione respinge la contestazione richiamando l'art. 431, comma 1, lett. b), c.p.p., secondo il quale nel fascicolo per il dibattimento sono inseriti i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla PG.

Secondo la Corte, rientrano in tale categoria:

- i verbali relativi agli accertamenti urgenti sulla persona;

- le attività preliminari della PG aventi rilevanza processuale;
- gli avvisi previsti dall'art. 356 c.p.p. e dall'art. 114 disp. att. c.p.p.;
- la documentazione delle attività necessarie per eseguire gli accertamenti urgenti, anche quando siano demandate ad ausiliari ai sensi dell'art. 348, comma 4, c.p.p.

La Corte richiama, sul punto, Cass. pen., Sez. 4, n. 4816 del 30 ottobre 2003 e Cass. pen., Sez. 4, n. 31333 del 22 aprile 2004.

Ricaduta pratica: la documentazione dell'intervento sanitario disposto dalla PG non deve essere considerata un elemento estraneo all'attività investigativa. Deve essere acquisita, conservata e trasmessa in modo ordinato, perché può assumere rilevanza probatoria sia per dimostrare l'esecuzione dell'accertamento sia per documentare il rispetto delle garanzie difensive.

La presunta incongruenza degli orari

Il terzo motivo riguardava una discrasia temporale tra:

- il modulo di consenso informato sottoscritto dal paziente;
- l'orario della richiesta della PG;
- la scheda sanitaria che attestava l'avviso e l'esecuzione del prelievo.

La difesa sosteneva che il modulo di consenso fosse stato compilato prima della richiesta della PG e, quindi, prima dell'affidamento dell'accertamento al sanitario.

La Cassazione ritiene che tale circostanza non fosse sufficiente a dimostrare l'irregolarità dell'avviso.

In particolare, osserva che:

1. l'orario anticipato del modulo di consenso poteva dipendere da un errore materiale;
2. il modulo poteva essere stato predisposto in precedenza dalla struttura sanitaria per le ordinarie prestazioni;
3. la scheda sottoscritta dal sanitario attestava specificamente che l'avviso era stato dato prima del prelievo;
4. la documentazione relativa all'accertamento risultava coerente con la richiesta della PG.

La Corte attribuisce quindi valore decisivo alla documentazione che attestava concretamente l'avvenuta comunicazione dell'avviso e l'esecuzione dell'accertamento.

Attenzione operativa: la decisione non autorizza a trascurare le incongruenze cronologiche. Stabilisce soltanto che, nel caso concreto, la difformità degli orari non era sufficiente a invalidare l'accertamento, in presenza di altra documentazione coerente e specifica.

Principi di diritto ricavabili dalla decisione

Dalla motivazione si possono ricavare cinque principi operativi.

Legittimità dell'avviso impartito dal sanitario: quando il personale sanitario è incaricato dalla PG di eseguire un accertamento ematico urgente e indifferibile, può comunicare al soggetto anche l'avviso previsto dall'art. 114 disp. att. c.p.p.

Assenza di formule sacramentali: l''avviso non richiede una formula rigidamente prestabilita né necessariamente la forma scritta. Deve però essere chiaro, comprensibile e idoneo a informare effettivamente il soggetto della facoltà di farsi assistere da un difensore.

Necessità della comunicazione preventiva: l'informazione deve essere resa prima dell'esecuzione dell'accertamento, altrimenti la garanzia difensiva rischia di diventare meramente formale.

Rilevanza della documentazione: i verbali e gli atti relativi agli accertamenti urgenti compiuti dalla PG, anche attraverso ausiliari, possono rientrare tra gli atti non ripetibili inseribili nel fascicolo dibattimentale ai sensi dell'art. 431, comma 1, lett. b), c.p.p.

Valutazione complessiva delle risultanze documentali: una difformità cronologica tra documenti non determina automaticamente l'inutilizzabilità o la nullità dell'accertamento: occorre valutarne natura, significato e rapporto con gli altri elementi documentali.

Sintesi operativa per la Polizia Locale e le pattuglie

Procedura da seguire in caso di incidente stradale e sospetta ebbrezza

La seguente procedura traduce i principi della pronuncia in una sequenza di attività consigliata per gli operatori di PG.

1. Intervento e primi accertamenti
 - Identificare il conducente e gli altri soggetti coinvolti.
 - Ricostruire la dinamica del sinistro.
 - Raccogliere gli elementi indicativi di una possibile alterazione psicofisica.
 - Documentare le condizioni del conducente e l'eventuale trasporto in ospedale.
2. Richiesta di accertamento sanitario
 - Contattare la struttura sanitaria.
 - Formulare, quando ne ricorrono i presupposti, una richiesta specifica di accertamento ai fini probatori.
 - Richiamare il fondamento normativo dell'attività e identificare il soggetto interessato.
 - Documentare data e ora della richiesta, nonché il soggetto che la riceve.
3. Avviso della facoltà di assistenza difensiva
 - Assicurarsi che il conducente sia informato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.
 - L'avviso può essere comunicato dalla PG oppure, secondo il principio accolto dalla sentenza, dal personale sanitario incaricato dell'accertamento.
 - Verificare che sia dato prima del prelievo.
 - Accertarsi che l'avvenuta informazione sia documentata.
4. Esecuzione dell'accertamento
 - Lasciare che il personale sanitario esegua le operazioni di propria competenza.
 - Evitare interferenze con l'attività clinica.

- Acquisire la documentazione relativa all'accertamento richiesto e ai risultati, secondo le procedure applicabili.

5. Documentazione e trasmissione degli atti
 - Acquisire la richiesta della PG.
 - Acquisire la scheda sanitaria che attesta l'avviso.
 - Acquisire la documentazione del prelievo e degli esami.
 - Verificare la corrispondenza tra date, orari, nominativi e attività effettivamente svolte.
 - Redigere una relazione di servizio che ricostruisca cronologicamente le operazioni.

Attenzione: avviso difensivo e consenso sanitario non sono la stessa cosa

Un punto merita particolare attenzione.

Nel caso esaminato risultavano presenti sia una scheda sanitaria attestante l'avvenuta comunicazione dell'avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p., sia un modulo separato sottoscritto dal paziente relativo al consenso al prelievo.

I due documenti hanno funzioni diverse:

Documento	Funzione
Avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p.	Informare il soggetto della facoltà di farsi assistere da un difensore durante l'accertamento urgente.
Modulo di consenso sanitario	Documentare il consenso relativo alla prestazione sanitaria, nei limiti in cui esso sia richiesto e giuridicamente rilevante.
Richiesta della PG	Documentare l'attivazione dell'accertamento ai fini probatori e le operazioni richieste.
Scheda del prelievo / referto	Documentare le operazioni sanitarie eseguite e i relativi risultati.

Non bisogna quindi ritenere che la firma del consenso sanitario sostituisca automaticamente l'avviso difensivo. Analogamente, la mancata sottoscrizione di un modulo di consenso non equivale, da sola, alla mancata comunicazione dell'avviso ex art. 114.

La pattuglia deve verificare che la garanzia processuale sia stata effettivamente assicurata e documentata.

Massima

In tema di accertamenti urgenti sulla persona finalizzati all'acquisizione della prova del reato di guida in stato di ebbrezza, l'avviso previsto dall'art. 114 disp. att. c.p.p., relativo alla facoltà dell'interessato di farsi assistere da un difensore durante l'accertamento, può essere legittimamente impartito anche dal personale sanitario incaricato dalla polizia giudiziaria dell'esecuzione del prelievo ematico, operando quest'ultimo, in tale contesto, quale ausiliario e longa manus della PG.

L'avviso costituisce un'informazione priva di formule sacramentali e non necessariamente soggetta alla forma scritta, purché sia chiara, comprensibile, effettivamente idonea a

raggiungere il proprio scopo e comunicata prima dell'esecuzione dell'accertamento, così da garantire l'effettività del diritto di difesa.

La documentazione degli accertamenti urgenti compiuti dalla polizia giudiziaria, anche mediante personale ausiliario, rientra tra gli atti non ripetibili suscettibili di inserimento nel fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 431, comma 1, lett. b), c.p.p.

Tabella conclusiva: cosa deve ricordare l'operatore

Questione	Soluzione secondo la sentenza
Il sanitario può dare l'avviso ex art. 114?	Sì, se incaricato dalla PG dell'accertamento.
L'avviso deve essere dato prima del prelievo?	Sì.
È necessaria una formula sacramentale?	No.
È indispensabile la forma scritta?	No, ma la documentazione è una buona prassi fondamentale.
Il consenso sanitario sostituisce l'avviso difensivo?	No. Sono adempimenti distinti.
Gli atti degli accertamenti urgenti possono essere inseriti nel fascicolo dibattimentale?	Sì, nei termini indicati dall'art. 431, comma 1, lett. b), c.p.p.
Una differenza di orario determina sempre nullità?	No. Deve essere valutata nel contesto documentale complessivo.
Qual è l'esito del ricorso?	Inammissibilità.

Valutazione finale e ricadute per i Comandi di Polizia Locale

La pronuncia è particolarmente utile perché affronta un problema concreto che può emergere frequentemente nei controlli per guida in stato di ebbrezza, soprattutto quando il conducente, a seguito di un incidente, viene trasportato in ospedale e non è possibile procedere all'accertamento direttamente su strada.

Il principio più rilevante è che l'avviso della facoltà di assistenza difensiva non deve necessariamente essere materialmente impartito dall'operatore di PG: può provvedervi anche il personale sanitario incaricato dalla PG dell'accertamento ematico.

La decisione, tuttavia, non elimina gli obblighi di attenzione della pattuglia. Al contrario, impone una gestione documentale accurata dell'intera procedura.

Per i Comandi di Polizia Locale è quindi opportuno predisporre:

1. un modello standardizzato di richiesta di accertamento ematico alla struttura sanitaria;
2. una formula chiara per l'avviso ex art. 114 disp. att. c.p.p.;
3. una scheda cronologica con gli orari della richiesta, dell'avviso e del prelievo;
4. una procedura di acquisizione della documentazione sanitaria e degli esiti;
5. un modello di annotazione di servizio che ricostruisca tutte le fasi dell'accertamento.

Il punto da non perdere di vista: la legittimità dell'accertamento non dipende da chi, in senso meramente materiale, pronuncia l'avviso, ma dal fatto che la garanzia difensiva sia stata realmente assicurata, prima dell'atto, e che tale circostanza possa essere dimostrata attraverso una documentazione attendibile e coerente.

Giovanni Paris